

Zeitschrift: Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des traditions populaires = Folclore svizzero : bollettino della Società svizzera per le tradizioni popolari

Herausgeber: Société suisse des traditions populaires

Band: 65 (1975)

Artikel: Boschi e legname a Soazza

Autor: Santi, Cesare

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1005331>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Boschi e legname a Soazza

Una delle ricchezze di Soazza è rappresentata dall'esteso patrimonio boschivo. Ma è una ricchezza che va sfruttata avvedutamente. Interventi indiscriminati possono provocare all'occasione gravi catastrofi naturali¹. Leggendo nei libri vecchi del Comune i diversi contratti di appalto per il taglio dei boschi, specialmente quelli della prima metà del XIX secolo, si costata quanto sia vera l'opinione diffusa un tempo nel popolo che «il denaro di selva venduta è farina che in crusca si muta».

Il taglio dei boschi e la vendita del legname furono oggetto di leggi e regolamenti nei secoli scorsi.

A livello di Valle esisteva un capitolo che si riferiva soltanto alla somma da pagarsi dai mercanti che tagliavano i boschi in Mesolcina². Comunalmente le cose eran ben più precise e chiare; denotavano la sentita necessità di salvaguardare i boschi, particolarmente quelli che, per la loro ubicazione, costituivano una naturale protezione per l'abitato.

¹ È indubbio che la grande alluvione del 1834 fu facilitata dai tagli di boschi nella Valle della Forcola eseguiti senza ritegno, esclusivamente a scopo di lucro. Dell'alluvione del 1834 resta, quale ricordo, la conoide deiezionale allo sbocco della Forcola. In questa catastrofe una cinquantina di stalle furono spazzate via in un baleno dalla furia delle acque: «...mentre intanto la Giovegna sepelliva sotto i macigni metà campagna strascinando 40 e più cassine ripiene di fieno...».

Vale la pena di ricordare che uno dei metodi per portare i tronchi a valle era quello della *puntàda*. Si approfittava delle valli laterali scoscese, del gelo e della neve e, con l'accorgimento dei *cantée*, sorta di passaggio a forma di culla fatto con tronchi, il legname era fatto scivolare verso il piano. Sulla Moesa si praticava poi la flottazione del legname.

Un sistema analogo è descritto ne *I boschi e il loro stato nelle montagne – Rapporto al Consiglio federale*, Lugano 1864: «...S'intende qui parlare di quelle vie congegnate con enormi travate sul fianco de' monti e attraverso de' burroni per farvi scivolare i tronchi abbattuti nel bosco circostante e tramandarli così sino al corso d'acqua o alla *serra*. Per siffatte costruzioni, che spesso vanno da un capo all'altro di lunghissime valli, gli imprenditori dei tagli atterrano colla maggior possibile rapidità tutti quanti gli alberi vicini e meglio accessibili. La strada così fatta, appellata da alcuni scappatoja, è dai montanari de' luoghi chiamata sovenda.»

² *Statuti civili di Valle del 1645*, cap. 59: «È statuito, che facendo qualche Mercante mercanzia de legname ne boschi, che si taglia nella nostra Valle Misolcina p. estrarli fuori del Paese, sia tenuto pagare un ducato p. ogni mille borre, cioè lire otto di Milano.»

³ Bosco tenso (dial.: *gualt de téisa* dove *gualt* o anche *gnaut* è voce longobarda: cfr. ted. *Wald*) è quello che fu anche detto *bosco sacro*, *bosco riservato*, *favra*, vale a dire la selva che i nostri Confederati chiamano *Bannwald*, *forêt de reserve*, riservata a tutelare i luoghi abitati, le stalle, le strade ed altri beni contro le valanghe e le frane, nei quali boschi è sin dai tempi antichissimi rigorosamente proibito far legna.

1. *Il bosco tenso*

Certi boschi erano perciò dichiarati *tensi*³. In essi era vietato tagliare qualsiasi pianta o pianticella, senza particolare licenza del Console⁴. Talvolta si permetteva in certi boschi tensi di *far la foglia per le capre*, ma nulla più⁵.

Alcuni Vicini si facevano però furbi e, invece di chiedere al Console la licenza per tagliare una o più piante nel *gualt* (cosa che molto probabilmente non sarebbe stata concessa), procedevano altrimenti. Di nascosto, all'imbrunire o di notte, toglievano la corteccia al piede degli alberi, provocandone così il disseccamento. Andavano poi a chiedere il permesso di poter tagliare la pianta disseccata, motivando che oramai era buona solo come legna da ardere (*legna da foco*). Non sempre le cose filavano però lisce. In un quinternetto della metà del secolo XVI⁶ sono trascritte le deposizioni fatte da una ventina di imputati soazzesi in un processo svoltosi a Mesocco per causa appunto di alberi tagliati, scortecciati e fatti morire *ne lo Gualt de tensa*. Il quinternetto registra anche le condanne: 16 imputati furono condannati a pagare, a 25 lire ciascuna, le 122 piante tagliate o *ruscate* di nascosto e senza licenza. Il solo Martino Schrinz, riconosciuto colpevole per 23 piante, dovette pagare 575 lire, grossa somma per quei tempi!

Cito qualche passo di queste deposizioni per meglio rendere l'atmosfera e la severità del tempo.

«... Simon Bulono a deponut che lui a la Mota de Botaschera ritrouandes p. far mua, lui ne ruschè 4 hosià 6 pianta ma non sa quant sia, poteria eser de più, non de mancho, che lui non se arichorda e più stando in Seglia cioè de sora da Prou ne taiò uno de quelì bordachon che non cres tropo...»⁷

«... El Ber a deponut che lui domandò licenzia a Ganzana lui et el Rosa p. 5 pianta, lui et lo Rosa et lor andò a taiar 2 pianta de compagnia et da poi anco dito Ber et suo fiol, quel che mort, et ne taiarno 4 anchora; a deponut che ritrouandes a far fen ne taiò uno pigniol per meter su lo fen...»

³ Nota 3 v. a. p. precedente

⁴ Il Console corrisponde circa all'attuale sindaco. A Soazza veniva eletto a San Martino (11 novembre) e restava in carica un anno. Coloro che venivano proposti per la carica in pubblica Vicinanza non potevano rifiutare. Alla fine del loro mandato annuale dovevano rendere conto della loro amministrazione nelle mani del successore.

⁵ Pare che a Mesocco esistesse un ordine della Comunità che vietava anche la raccolta del *dasignòn*, cioè della coltre di aghi di conifere caduta per terra, con la motivazione che ciò avrebbe tolto il nutrimento alle piante.

⁶ Doc. Nr. II, Arch. com. Soazza, dove è contenuta la *Nota del lano quando sa feze lultima condanazion del boscho del 1554, auemo trouat p. man de Tognin*.

⁷ *mua* (t. dial.) 'muschio'.

ruscà (t. dial.) 'togliere la corteccia dagli alberi'. Un arnese adoperato dai boscaioli si chiama *el ruscadò*.

Mòta de Botaschera, *Séglià* (= *Séja*), *Próu* 'toponimi'.

bordachón (t. dial.) = pianta piccola di conifere.

«...e più a deponut che lui a fat ruscha de ambiezo p. la capra...»

«...Jachom de Senestre a deponut che el Copa a dit de sua bocha che lui a portat zo la ruscha che era sola Mota et era 6 pianta et che lui dize che lui aueua lizenzia dal Consel de andar ne lo Gualt de tensa...»

«..Pedro Copa a deponut che lui tolse una pianta et era taiada et coperta de dasa et era ruschada et la feze uenir a casa...»⁸

«...a deponut che lui a tolto via uno busen p. piante...»⁹

«...Tona de Camparon a deponut che lui non e di manco che lui a portat fora dal boscho de tensa ruscha et che lui a auto lizenzia da Garoto et butò la ruscha sota uno spelugho...»¹⁰

Attraverso alcuni ordini della comunità di Soazza si può vedere quanto era previsto in materia forestale:

Nel 1647¹¹

«...Hordine in puplichia vicinanza che sia tenso dal un orro¹² et l'altro verso matina cioè dal orro di Val Bregno et quello di Soliva che nisuna persona possa condir legna ne legni ne grossi ne menutti cioè per far andar dinanci sotto la pena che sono solli altri boschi sollo per quello che possono portar adosso a quello li ha concesso licencia».

Nel 1666 si ordina che:

«...nisuno posa taliare nisuna pianta senza dimandare licenza e circa el ruscare o taliare che quelli dali alpi abi da dare la noticia dove e dano che posa fare a la strada o in che loco sia».

Qualche licenza veniva cionondimeno concessa se la necessità era chiaramente dimostrata. Per esempio quando si doveva costruire una stalla o una casa. Così il 7 febbraio 1677:

«...si è datto licenza a Antonio Zarro di tagliare e condurre li legni che fanno bisogno per la rasigha, su dre alla Golla e condurre giù per la valle del istessa Gola li sudetti legni».

Nonostante le leggi severe e le multe elevate c'erano però sempre trasgressori, come testimonia l'ordine del 1677:

⁸ *pigniol* (t. dial.: *pignéu*) 'pianticella di abete' (*Picea excelsa*).

ambiezo (t. dial.: *biéz* o *ambiéž*) 'abete bianco' (*Abies alba* Miller).

de compagnia 'assieme'

la dása (t. dial.) 'i rami col fogliame delle conifere, specie di abete'.

⁹ *bùsen* (t. dial.) erano dette anche le tubature in legno di conifere (generalmente larice) per le condotte dell'acqua potabile nel paese. Vedi anche *Buseno*, villaggio della Val Calanca.

¹⁰ *spelùgh* (t. dial.) 'anfratto di roccia', dal lat. SPELUNCA 'caverna, spelunca'.

Bulone, Ber, Ganzana, Rosa, Senestrei, Copa, Camparon, Garoto = cognomi di famiglie di Soazza oggi estinte in loco. – La famiglia *Rosa* esiste ancora a Lostalio. – Dalla famiglia *Senestrei* uscì *Ignazio von Senestrey* (1818–1906) che fu vescovo di Ratisbona.

¹¹ Le citazioni di questa pagina sono tratte dal *Doc. Nr. III*, Arch. com., contenente diversi quinterneti dei Consoli nel periodo 1646/1680.

¹² *orro* (t. dial.: *ér*) 'orlo', cioè il costone di una valle. In cima all' *ér* c'è *la mòta*.

«...Item adi 30 maggio è statto ordinatto di eseguire conforme alli ordini vecchi contra quelli che hanno ruscato e tagliato quelle piante nel Gualto da Croce»; vi si ribadisce che nei boschi appartenenti alla Comunità (e non solo in quelli tensi):

«...quelli voranno tagliare borri o altri legnami siano tenuti manifestare al Console acio ne faccia una nota»¹³.

Però, quando in una comunità i trasgressori sono molti si pone un rimedio decretando un'amnistia:

«...adi 6 genar 1675 – Fu p. la magioranza ordinatta liberattione a chiunque havesse contrafatto con tagliare in boschi tensi con ordine in avvenire di oservare li ordini vecchi iremisibilmente...»^{13a}.

2. *Delimitazione dei boschi tensi a Soazza nel 1750; divieti, pene*

Nel 1750, per rimediare ad abusi, la comunità approva, in data 8 novembre, 43 ordini e capitoli, magistralmente estratti in compendio dai libri vecchi dal Cancelliere Lazzaro Maria Antonini. In questi, ben 12 capitoli sono dedicati esclusivamente ai boschi ed al legname, indiscutibile prova dell'importanza dell'argomento.

Le zone dove era proibito «il ruscar, guastar e tagliar niuna pianta sia di Pescie sia di larice» e, a seconda della composizione del bosco, «tagliar di qual si sia sorte di piante sia grandi sia piciole», «tagliar veruna sorte de legnami», «tagliare niuna sorte di frasche, boschetti, ne altre legni, o pianterelle», «condur legnami», erano le seguenti:

- «– dall'orlo di Cazegna in qua et persino nelli confini delli Signori di Misoco;
- dalla parte dell'Alpe di Castrera cioè dall'orlo di Val Auerta verso Guarnei, e verso il bosco sino al Valeggio della Ravisciaglia qual Valeggio viene in fondo il Stabbi di Crastera cioè da Prescodent in su per sino al detto stabbi;
- dal orlo de Cazegna in dentro sino alla Vale del aqua dalla roggia in giù, e della punta dell Sasso in zà fino all'orlo delli anbiezz, et per sino alli confini di Boggio ove si dice al fraco della Valetta;
- dalla Vale di Giuné in qua et in verso Misoco sino all'orlo di Seglie;

¹³ Questo chiedere licenza al Console per poter tagliare legname è attestato in parecchi documenti. A licenza accordata bisognava anche giurare, probabilmente di tagliare solo quanto concesso:

«...Zouan de Periso a domandato lizenza de andar a taliar lata in el poscho di tensa et non ha giurato, domandato 18 de febr. 1563...»

«...Zanino de Togno de Zanino a domandato lizenza p. taliar p. la sua trona quello che fa de bisono et non a giurato...»

Val Bregn, Soliva, la Góla, Gualt de Crós = toponimi.

Zarro = casato soazzese ancora esistente.

Priso, Zanini = cognomi di famiglie estinte.

la ràsigha = la segheria comunale costruita *alla moda todescha*.

^{13a} *Doc. Nr. III, Arch. com.*

- dall’orlo delli Portei in fora per sino al orlo della Vall Bregno;
- intorno alla Valle di Porcarescio dal piano sino a Croce;
- per la Vale, sia Valeggio di Biglione;
- nella riva di Ghertena;
- per la Gana in Cima Verbio in confinanza al prato delli Speciali e contigua alla Mota di fondo la Marscia»¹⁴.

I divieti sono formulati in modo preciso. Per esempio si specifica che «...niuno ardisca tagliar piante al interno della Sud. ta Strada sia dove minacie pericolo di Rovina cioè da in Cima il stretto al Sasso de Prescodent...»;

e altrove:

«...questo a motivo del pericolo che minacia alla Villa la vicina Montagna...»

L’unica eccezione a queste proibizioni la si riscontra in un capitolo dove è detto che è

«riservato la foglia per le Capre quale si permete a chiunque di farla senz’altra contradictione»^{14a}

La pena applicata ai trasgressori, secondo i Capitoli del 1750 era di 25 lire per ogni pianta tagliata¹⁵, salvo per i *verdoni* intorno alla Valle di Porcarescio per cui era prevista una multa di 120 lire e per le frasche nella riva di Ghertena^{15a}: 3 lire ma con obbligo di rifare i danni derivati^{15b}.

3. La vendita del legname

Come si è accennato, gli Statuti di Valle del 1645 si limitavano a fissare la tassa da pagare per l’esportazione del legname, lasciando per il resto ampia facoltà alle Comunità di legiferare in merito. Il Cap. 19 del 1750 proibisce innanzitutto il tagliare e far tagliare qualsiasi sorta di legnami

¹⁴ Citazioni tratte dal *Libro grande di carta rossa*, dove sono trascritti i citati ordini e capitoli a pag. 839/846 – Arch. com. – Si noti la particolarità: il ponte è detto *la pónta*. E ciò è ancora vivo nel dialetto. – *Speciali*: speciali. Uno speciale, fratello del dottor Rodolfo Antonini primo medico di Valle, esercitò a Venezia. Così lo descrive Rodolfo: «...Essendo mio fratello Giovanni per special in Sant Giorgio Maggior in Venetia l’anno 1580, gli venne in pensiero d’andar al Cairo d’Egitto per special della nation Christiana...»

^{14a} Per le capre si *faceva* (ossia si coglieva) la foglia di rovere, quale foraggio (dial.: *féia de róuro*). Naturalmente, come già si è visto, le capre erano ghiotte anche della tenera *rusca* degli abeti.

¹⁵ Interessante osservare che la pena di 25 lire per pianta è rimasta, nel 1750, uguale a quella già applicata nel 1554 (v. Nr. 6).

^{15a} *Gherténa* (o *Gerténa*) era la zona in fondo alla Campagna, a diretto contatto con la Moesa. Fu spazzata via dalla furia delle acque nel 1834.

^{15b} A titolo di paragone, in quel periodo per una giornata fatta a portar fieno da Mondent al piano (tragitto lungo ed impervio) si pagava una lira e per una giornata a falciare fieno a monte due lire.

nei boschi «per farne mercancia» senza licenza della Comunità, «sotto pena di lire 36». È poi vietato a chiunque «di far mercancia d'assi fuori della Com.tà senza licenza della Medema, sotto pena d'una lira et mezza per ogni asso che si venderà». Questo divieto di esportazione senza licenza è già attestato in precedenza: «adi 12 d.bre 1646 – Hordine di dar licencia a mastro Bernardo Mateio di Misocho di poter comprar 20 o uinticinque assi dalli nostri di Souazza per condur a Misocho, con parer unitto». Essendo la legge uguale per tutti, anche il Podestà¹⁶ ed il Ministrale dovevano domandare il permesso:

«adi 16 magio 1666 – si è deuto licenza al Sig.r Podestà di taliare legni di fabricare una stala dove lui vole e più si è dato licenza al Signor Ministral Carlet [= Carlo a Marca] di far taliar li legni di una stancia sua verso Bogio».

Negli ordini fatti dai diversi Consoli si trova spesso il richiamo a questo obbligo di chiedere licenza. Per esempio nel 1680 si precisa che:

«...à quelli che vano tagliar bora che siano tenuti à dimandar al Console la quantità che ne volano tagliare et che nisuno ardischa di andar a tagliar bora p. far legna ne p. vendere p. legno ne tant mancho venderne à foresterj, ne bora ne assj...»¹⁷.

Ovvio però che talvolta si concedessero licenze a forestieri di tagliare determinati boschi. Ciò serviva a riempire la cassa della comunità. Quando poi la somma a disposizione era notevole, si convocava una Vicinanza e si divideva l'importo tra tutti i Vicini, secondo una chiave di riparto basata su fuochi interi e su mezzi fuochi¹⁸.

Si è visto precedentemente come non fosse possibile, senza permesso della comunità, vendere anche una sola asse fuori del paese.

Qualora si decideva di concedere il taglio di un bosco a qualche mercante forestiero si stendevano dettagliati contratti. Nel 1739 l'imprenditore che taglia legname a Soazza è il «Locotenente Gio. Paulo Brancha» di Brissago. Nel contratto¹⁹ egli si fa garante per tutti «li soi homini che

¹⁶ *Podestà* = Carica in rappresentanza delle Leghe in Valtellina, data a turno al Comun grande di Mesolcina, secondo un preciso riparto, ed assegnata in appalto secondo lo stesso sistema ad una delle Vicinanze (Podestà a Teglio, a Traona, a Bormio, a Tirano). *Ministrale* = il capo del comune (= attuale Circolo).

¹⁷ *Doc. Nr. III*, Arch. com.

¹⁸ «...Anno 1732 adi 13 Genaro. Doppo citato un Capo focho, radunata la Comunità in forma solita al luogo solito dietro la tore di S. to Rocho per la divisione dell dinaro che tengono la Comunità e dimandatto a ciascheduno il suo parere, e tutti uniti àno ordinato di dividerli, e il modo fu ordinato secondo il quinternetto e ordine del 1716...»

¹⁹ Verbale della Vicinanza, 10 agosto 1739:

«...et ocorendo, che Dio non voglia, che uno ho più di detti omini incoresero in qualche Creminaltà in detti ho fati e che non poseno portare Armi fori che per il suo bisogno del suo lavorerio e con obbligo a sudetto Sig.r Brancha di fare indemna la nostra Comunità di qualsivoglia spese e incomedi che la nostra Comunità potese avere e patire sine per tutto il tempo che detti suoi omeni permaneranno nella nostra tera et territorio e dare alla Comunità nostra la nota dei nomi et cogniomi de tuti li suoi lavoranti...». E ancora: «più oltre che tutta la mercancia de legniami sia boschi

manda quivi a lavorare per li legnami sia bore e travi sia per altri lavoratori». A questi boscaioli è vietato portare armi, i loro nomi vengono registrati ed il signor Branca è tenuto responsabile anche di qualsiasi spesa o danno che possa derivare alla comunità dai suoi operai, dalla condotta del legname, in altre parole, di tutto quanto fosse causato dalla loro permanenza sul territorio di Soazza.

La fine del 1700 ed i primi decenni del XIX. secolo rappresentano, per quanto riguarda il taglio dei boschi, un periodo poco edificante. Si costituiscono società tra notabili del paese o della Valle e si dà il via ad una sfrenata corsa al taglio indiscriminato dei boschi. Ne fa stato la stesura dei contratti fra questi «mercanti» e la Comunità. Di tanto in tanto i Vicini decidono di dividersi il ricavato della vendita. Il denaro corre, si direbbe oggi. E Soazza, nell'ultimo decennio del 1700, si permette anche di fare un prestito di 10000 lire di Milano, al 4%, a Chiavenna²⁰.

Ma vediamo cosa dicono i documenti.

Nel 1835 viene «venduto e ceduto in padronanza» ai fratelli Gattoni fu Tenente Giacomo il «bosco di foglia di qualunque genere e sorte riservato la peccia e il larice, detto bosco nero, esistente in questo lei territorio nominativamente tutto il bosco grasso detto di Corvéi e quello di Mondentro cominciando dal Riale della Bofalora e dalla Gioventa²¹ del prato di detto monte in fori ed in giù ed in sù sino ai confini di Cabbiolo compresi pure i pignioli che si trovano in detto monte, restando sotto riservate quelle piante di rovero di Comaragio e della Sciengia che servono al presente ad uso della foglia delle capre, quali non potranno essere tagliate sotto pretesto alcuno, concedendo tutto il restante del bosco sopra nominato da convertirsi a piacimento dei rilevatori in carbone²² od in altro modo di loro convenienza.»

La Comunità permette il transito per terra ed anche per acqua di tutto il legname. Agli imprenditori vien concesso di tenere gratuitamente sul pascolo pubblico la quantità di capre necessaria al sostentamento dei boscaioli.

Il costo è «in pronti contanti cento otanta luigi d'oro al corso nostro di Milano quaranta ciascuno». Inoltre per suggellare il contratto i mercanti «darano in loro buon arbitrio un beverageio all'intiera Magnifica Comunità»: quindi festa in borgo con grande bevuta generale²³. Per

come prati et che altri ne comprasse restano di tempo in tempo pegnio et cautione alla nostra Comunità tanto per li dani potesero ocórere alla Comunità in generale sia alli particolari per causa della condotta de legnami sia per qualche mala avvertenza per disgracia...»

²⁰ *Libro grande di carta rossa*, Arch. com.

²¹ *ciuénda* (t. dial) 'la siepe'; sul confine con il terreno pubblico era obbligo per i privati di costruirla e mantenerla in ordine.

²² Nel secolo scorso ebbe grande sviluppo la fabbricazione ed il commercio del carbone di legna. I lavoratori in questo ramo erano generalmente dei Bergamaschi. Il mucchio di legna ricoperto di terra per fabbricare questo carbone è detto in dialetto *poiátt*.

²³ L'usanza della bevuta comune dei Vicini a spese di chi aveva chiesto ed ottenuto qualcosa dalla comunità è molto antica. La si riscontra per esempio a conclusione

i trasporti del carbone di legna e delle vettovaglie necessarie la preferenza dovrà essere data a quelli del paese. Ed infine, ultimato il taglio, il bosco «resta nuovamente di assoluta padronanza e dominio della Comune».

Il 25 febbraio 1840 Soazza, con incanto pubblico, «ha venduto ed alienato il lei bosco detto di Crastera tutto come sta, cominciando nel monte di Ormera andando in su per l'orlo sino in cima alla Montagna, ed estendendosi in dentro sino ai confini di Mesocco dalla Senda²⁴ dei Portei in su».

Il contratto permette di tagliare «tutte le piante di peccia, larice, abete atte a far bore, mezzanele, tondoni e poncietti», con la riserva di lasciare quelle piante necessarie per la manutenzione degli stalli sugli alpi e del «così detto Doggio»²⁵.

Gli imprenditori sono autorizzati ad erigere ogni sorta di condotti d'acqua, edifici, seghe, strade, ponti e paradelli²⁶ per i quali possono servirsi «anche di ogni altra sorte di legname». Il prezzo è di 93600 lire mesolcinesi «oltre agli accessori in bene, ed uno stendardo da vivo pella Venerabile Confraternita di Santo Rocco».

Ma già allora le autorità federali e cantonali cominciavano a preoccuparsi di questi tagli. Al Governo cantonale «fu dimandato il permesso di tagliare questo bosco, ciò non venne accordato ed anzi con suo Decreto 9 settembre 1839, proibito».

Ma si riesce ugualmente a procedere al taglio come attesta l'«Agiustamento conchiuso fra la Comune e la Società del Bosco di Crastera» dell'8 marzo 1853. In esso, per appianare certe divergenze si chiede di fare istanza al Governo cantonale «perché la bolazione²⁷ delle piante nel sudetto Bosco, eseguita negli scorsi anni disposta di incaricati forestali sia riveduta ed estesa maggiormente». Il Comune garantisce il numero di cinquantamila piante atte a far mercanzia *da resiga* ossia *Borre, Mezzanelle e Rondoni* che la Società potrà far tagliare ed esportare. Termine per il taglio la fine del 1856. Per questa proroga gli imprenditori dovranno anche «fare una regalia alla comune che si spera sarà generosa»! Per le costruzioni ci si potrà servire anche di altre sorta

delle pochissime «naturalizzazioni» fatte (una nel sec. XVII, tre nel sec. XVIII) quando i nuovi Vicini, oltre ad una enorme somma in denaro, al pagamento dei frati per far celebrare una messa ed alle spese procedurali, dovevano anche regalare alla comunità *una barile di vino*.

²⁴ *sénda* (t. dial.) = passaggio a strapiombo di un sentiero nella roccia. Le nostre donne, un tempo, vi passavano con il *gambàcc* pieno di fieno.

²⁵ *i dòcc* (t. dial.) = sugli alpi, in partenza da un *rì* (riale), si scavavano nel terreno dei canali con leggera inclinazione (quasi orizzontali). In essi passava l'acqua e vi si buttava *la grassa* (letame). Lo scavo era di circa mezzo metro di profondità. Mediante scanalature più piccole e perpendicolari ai *dòcc*, il liquido derivante dalla diluizione del letame nell'acqua andava a concimare i pascoli dell'alpe.

²⁶ *el paradél* (t. dial.) = trave di legno messa a «parare» qualcosa. – Normalmente il termine di *paradéi* (pl.) si usa per indicare il telaio in legno della porta di una stalla.

²⁷ *la bolazione delle piante*: gli incaricati forestali marcavano gli alberi che si potevano tagliare. Oggi questo sistema è di normale amministrazione.

di alberi ma che «si abbia possibilmente a prendere del bosco bianco e risparmiare il bosco nero».

L'autorità cercavano insomma con ogni mezzo di mettere un po' d'ordine nel ramo forestale. Ciò culminerà con l'art. 24 della Costituzione federale sull'imboschimento e l'arginatura che è praticamente il primo articolo di protezione dell'ambiente nella nostra Magna Carta. Ma anche Soazza, forse su influenza delle disposizioni cantonali e federali, ma probabilmente in modo preponderante per moto proprio, dettato dalla ferma volontà di porre fine ad una situazione disordinata (per non dire scandalosa) nel campo forestale e per il desiderio di ritornare al giusto ed equilibrato «antico solito» degli antenati, emana il 21 aprile 1844 una serie di disposizioni.

Per il loro interesse le riporto integralmente.

«Soazza li 21 Aprile 1844

Onde impedire per l'avvenire i vari trasgressi de' vigenti ordini relativi ai nostri boschi, considerevole risorsa di questo comune, questa Magn. Comunità incaricò una Commissione per estendere un progetto di regolamento boschile, quale venne presentato alla Comune che dopo di avervi fatte alcune modificazioni, nell'odierna formale sua radunanza, a grande maggioranza de' voti lo approvò nel seguente tenore:


1. Per spirito di pace e di clemenza si sorpassano i trasgressi sin'ora commessi, permettendo anche che la mercanzia tagliata ed attualmente in corso non essendo necessaria per proprio uso di famiglia possi venir venduta ed esportata fuori della Comune. Per l'incontro
2. Resta per l'avvenire severamente proibito il taglio e l'estrazione d'ogni sorte di legname fuori della Comune, ad uso di mercanzia.
3. Chi avrà bisogno di legname di fabbrica per uso proprio di casa ne dovrà far domanda alla Comune, la quale riconosciutone il bisogno accorderà il taglio di quel numero di piante, che sarà del caso e nei luoghi da indicarsi.
4. Chi taglierà legname di fabbrica senza il permesso, oppure oltre al permesso della Comune perderà il legname illecitamente tagliato e pagherà inoltre L. 6 per ogni pianta illecitamente tagliata. Il legname verrà confiscato e venduto all'asta pubblica a favore comunale.
5. Chiunque tentasse estrarre legname di qualsiasi sorta dalla Comune perderà il legname, che casca a favore comunale e venendo scoperto solo dopo l'esportazione del legname, dovrà irremissibilmente pagare alla Comune il valore del legname esportato nella forma che fisserà la Comune stessa e ciò senza richiamo o ricorso alcuno.
6. Affine però di facilitare per quanto la condizione dei nostri boschi lo permette, anche i rispettivi particolari vicini, la Comune permette che per quest'anno si possino tagliare 8 Capi per fuoco legname però

di resiga nel così detto bosco di Seglia, restando invece severamente proibito il taglio di lattoni e travellami al piede sotto pena di L. 2 per capo, oltre alla perdita della legna stessa.

7. Onde procurare esatta esecuzione al presente ordine viene istituita una Commissione boschile composta dai Sig.ri Giudice Giacomo Zarro, Giudice Giacomo Gattoni, Giurato Francesco Zarro di Pietro, i quali sotto vincolo di giuramento sorvegliaranno sulla puntuale esecuzione del presente ed ogni altro regolamento boschile, che la Comune troverà opportuno di stabilire e specialmente poi per ciasche taglio legname, che si eseguisce in questi boschi, affine se illecito, venga tosto severamente punito e se accordato dalla Comune sia eseguito a norma di concessione – come pure affinché non si esporti legname alcuno. – Questa Commissione viene messa sotto la sorveglianza governativa in adempimento pure dell'invito dello stesso Lodevole nostro Governo già nel 1842 a questo merito emanato.

In fede e corroborazione il presente ordine viene aqui iscritto per incarico della Magn. Comune da me Giuseppe à Marca.»

Con ciò non è che si pose immediatamente fine a qualsiasi taglio di boschi. Ma la materia era di nuovo regolata da severe disposizioni. Con




Lo sbocco della Valle della Forcola con la conoide deiezionale. V. nota 1.

strumento notarile dell'11 ottobre 1848, a mezzo di pubblico incanto viene «venduto e ceduto» al negoziante Giacomo Maria Balli di Roveredo il «Bosco di Cogol», «il piovente verso la Montogna, ed in fori sino alla Motta di Bus-beng, ed in giù, ed in dentro sino ai confini con quelli di Cabiolo; colla facoltà al sig.r compratore di poter disporre del sud.to bosco tanto spinoso che da foglia nel modo a lui più conveniente, dovendo però il sud.to Sig.r mercante atenersi alle disposizioni portate dal Decreto della Commissione forestale cantonale in data 9 febbraio». La comunità concede poi i soliti vantaggi e si tutela dai danni derivanti; qualora il signor Balli «si trovasse necessitato di richiedere dalla Commissione forestale una modificazione al succitato di lei Decreto», gli garantisce «già d'adesso il lei appoggio in proposito».

4. Conclusioni

Oggi, con l'agricoltura di montagna in forte regresso, molte zone diventano boscate naturalmente, tanto più che è quasi venuto a mancare quell'elemento «regolatore» che è la capra. Le autorità forestali sono ben organizzate. I due circondari forestali 31 Moesa e 32 Roveredo-Calanca si estendono su una superficie complessiva di 491 kmq. Quasi la metà della superficie totale è boscata: equivale a quella del Cantone di Svitto²⁸. Il taglio dei boschi è strettamente regolato. In alcune zone



Il «Libro grande di carta rossa» con i capitoli del 1750.

²⁸ Cfr. GABRIEL SCHILLER, *Beitrag zur generellen Planung der Forstwirtschaft*, Zurigo 1968.

prative, non più usate come prato, si procede anzi a piantagioni di rimboschimento.

Molte le conclusioni che si possono trarre dagli appunti che precedono. Una cosa salta però all'occhio. Nei secoli 1500, 1600 e 1700 si era riusciti a creare, con opportune disposizioni, un certo equilibrio della superficie boscata con il resto del territorio, in funzione della predominante economia agricola.

Alla fine del 1700 e nella prima metà del 1800 si è ecceduto nel disboscare con conseguenze catastrofiche, come le alluvioni del 1799, 1829 e 1834.

Attualmente si sta forse eccedendo in senso opposto con molti rimboschimenti. Ciò è dovuto non solo all'efficienza del ramo forestale e dei suoi competenti rappresentanti, bensì anche al lento ma continuo cambiamento del tipo di economia di Soazza. Quando si pensa che ancora dopo la prima guerra mondiale c'erano a Soazza da 800 a 1000 capre e sene vede il ridottissimo numero attuale si capisce facilmente il cambiamento. Resta che boschi e legname, a Soazza, saranno sempre un argomento importante.



Veduta parziale del «Monte Grande»: in buona parte coperto da bosco (abete rosso e betulle). Trent'anni fa le zone chiare (betulle) erano quasi tutte prative.